

STATUTO

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita la libera associazione: "**CONVERSAZIONI DI DIRITTO BANCARIO CESARE MANFREDI**", con sede in Torino.

La denominazione dell'associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo "ETS" laddove la stessa venga iscritta al RUNTS o comunque diventi ETS; in nessun altro caso potrà essere integrata con l'acronimo ETS.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione ha carattere culturale e non ha fini di lucro; ha lo scopo di diffondere la cultura e la formazione giuridica e tecnica in tema di diritto bancario, di intermediazione finanziaria, di diritto concorsuale, commerciale e d'impresa, svolgendo e promuovendo incontri, conferenze, convegni e studi, assumendo ogni iniziativa, anche conviviale, ritenuta opportuna per la realizzazione dello scopo, anche in collaborazione con altri enti.

Art. 3 - Associati

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche o giuridiche o istituzioni o altri soggetti di diritto, che intendono partecipare all'attività dell'Associazione, condividendone gli scopi.

Le norme che seguono sono finalizzate a disciplinare in modo uniforme il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Gli associati sono ammessi, su loro domanda e su presentazione di almeno tre associati di cui almeno due membri del Comitato Direttivo, con deliberazione del Comitato Direttivo.

Art. 4 - Diritti e doveri degli associati

Agli incontri, alle conferenze e ai convegni organizzati dall'Associazione, hanno diritto di partecipare gli associati nonché persone da questi invitate, queste ultime previa segnalazione al Presidente.

La partecipazione alla vita associativa non è a carattere temporaneo (fatto salvo quanto previsto nel presente statuto) ed è previsto per gli associati, anche se minori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per le deliberazioni che lo Statuto e gli organi direttivi demandino all'Assemblea.

Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua, il cui ammontare è fissato dal Comitato Direttivo, con delibera da sottoporre a ratifica dell'Assemblea.

La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 5 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- a); per recesso espresso in forma scritta ed inviato

al Presidente; detto recesso avrà efficacia 6 (sei)mesi dopo la sua ricezione ad opera del Presidente. Per maggiore chiarezza, il primo Consiglio Direttivo utile darà atto dell'avvenuto recesso e della data di decorrenza dell'efficacia del medesimo (come sopra);

b) per esclusione per gravi motivi, per indegnità o per morosità persistente per tre annualità consecutive, nonostante inviti e avvertimenti, a seguito di delibera eventualmente assunta dal Comitato Direttivo.

In ogni caso, l'associato receduto o escluso non ha alcun diritto a ripetere le quote versate.

Art. 6 - Mezzi finanziari

Per il raggiungimento del proprio scopo, l'Associazione si avvale delle quote degli associati, nonché di eventuali lasciti, contributi e sovvenzioni da parte di soggetti privati o pubblici o dello Stato.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi sociali:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Comitato Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Segretario
- 5) il Tesoriere.

Il Comitato Direttivo, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono liberamente eleggibili, secondo le disposizioni del successivo articolo 9 del presente Statuto.

Art. 8 - Assemblea

8.1 Finalità.

L'Assemblea è costituita dagli associati ed è sovrana.

Essa traccia le direttive dell'attività dell'Associazione, nel quadro delle finalità associative, elegge i componenti del Comitato Direttivo e approva i rendiconti annuali.

8. 2 Convocazione.

E' convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per:

a) la discussione della relazione generale e del programma annuale

b) e per l'approvazione del rendiconto (come sopra);

è altresì convocata ogni volta che il Comitato Direttivo lo ritenga necessario oppure quando ne faccia richiesta motivata e sottoscritta almeno da un decimo dei soci.

La convocazione avviene mediante avviso scritto che deve essere inviato, anche solo in modalità telematica, agli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

8.3 Quorum costitutivo.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati; salvo che per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, argomenti per i quali è necessario che siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli associati.

8.4 Quorum deliberativo.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti (personalmente o per delega); salvo che per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, argomenti per i quali è necessario che ci sia il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti (personalmente o per delega).

8.5 Voti e deleghe.

Ogni associato in regola con il pagamento della quota associativa dispone di un voto singolo, da esercitarsi personalmente o a mezzo di altro associato munito di delega. Ogni associato può essere portatore di non più di tre deleghe.

8.6 Svolgimento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua vece o col suo consenso, dal Segretario o dal Tesoriere.

I verbali dell'assemblea e del Comitato Direttivo sono redatti dal Segretario. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può nominare due scrutatori.

Le votazioni si fanno per alzata di mano; si fanno tuttavia a scrutinio segreto per l'elezione dei componenti del Comitato Direttivo o quando ne faccia richiesta almeno un quarto degli associati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni vincolano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Le adunanze e le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante; detto verbale sarà inviato a tutti gli Associati per posta elettronica ordinaria entro trenta giorni dopo la delibera assembleare.

Art. 9 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è costituito da membri in numero fra nove e tredici, eletti dall'Assemblea fra gli associati in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell'elezione.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Venendo a mancare uno dei membri, si provvede a sostituirlo con altro associato per cooptazione.

Laddove il numero dei componenti scenda sotto nove (il numero minimo) si deve provvedere a convocare l'Assemblea per eleggere i mancanti.

Il Comitato Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Comitato Direttivo attua le direttive date dall'Assemblea, deliberando le iniziative necessarie, stabilisce i programmi di massima, provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria (ivi inclusa l'accettazione di lasciti e donazioni), esamina i rendiconti annuali predisposti dal Presidente e dal Tesoriere, riferisce annualmente all'Assemblea, delibera sull'ammissione, sulle dimissioni e sull'esclusione degli associati e stabilisce le quote annuali ed il termine di versamento delle stesse.

Il Comitato Direttivo può delegare a singoli componenti funzioni particolari per specifiche materie, ivi inclusa l'attribuzione della rappresentanza dell'Associazione (tipicamente, per il caso di impedimento del Presidente).

Il Consiglio Direttivo può sottoscrivere accordi e/o convenzioni per l'organizzazione di eventi conviviali, con relative spese, a livello effettivo, a carico dei singoli partecipanti.

Il Comitato Direttivo può deliberare il conferimento di benemerienze (nomina di presidenti emeriti e onorari, benemeriti dell'Associazione, purché senza attribuzione di diritto di voto).

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi e ogni volta che ne abbia ricevuto la richiesta scritta di almeno tre componenti.

Le riunioni del Comitato Direttivo possono tenersi anche in videoconferenza; l'avviso di convocazione deve essere inviato ai membri almeno 10 giorni prima della data della riunione e deve contenere le indicazioni del luogo o del link, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non è ammessa rappresentanza.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Presiede l'Assemblea degli associati (fermo quanto sopra); organizza e coordina l'attività dell'Associazione anche tramite il Segretario; convoca e presiede il Comitato Direttivo e ne esegue le deliberazioni, esercita le attribuzioni affidategli dal Comitato Direttivo; esperisce gli affari di ordinaria amministrazione; adotta provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Comitato Direttivo.

Art. 11 - Esercizio e tesoreria

L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

V'è obbligo di redigere e di approvare annualmente un

rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. Pertanto, dopo la fine dell'esercizio, il Tesoriere procede alla compilazione del rendiconto da sottoporre al Comitato Direttivo.

Il Presidente procede alla redazione della relazione generale e del programma di attività per l'esercizio successivo da sottoporre al Comitato Direttivo.

La relazione generale ed il programma vengono illustrati all'Assemblea, che può discutere su essi.

Il rendiconto viene previamente comunicato agli associati insieme alla convocazione assembleare per la sua approvazione da parte dell'Assemblea, nonché nuovamente trasmesso agli associati insieme al verbale assembleare che lo abbia approvato.

Art. 12 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea (con il quorum e le maggioranze di cui all'articolo 8 del presente statuto), la quale nomina uno o più liquidatori e delibera a proposito della devoluzione del patrimonio, in conformità ai fini dell'Associazione.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo ove sia stato introdotto e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto o nell'atto costitutivo, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in tema di associazione non riconosciuta.